



**COMUNE DI CALDONAZZO  
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 7  
del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione modifiche al Regolamento Comunale.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **marzo**, alle ore 20.30 presso la Casa della Cultura - Viale Stazione, n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori Consiglieri:

Conci Matteo  
Bortolini Mirko  
Campregher Valerio  
Carlin Matteo  
Ciola Cesare  
Ciola Nicola  
Curzel Matteo  
Curzel Michele  
Curzel Paolo  
Eccher Marina  
Frattin Antonio  
Giacomelli Riccardo  
Mattè Erica  
Motter Marco  
Pizzitola Pierluigi  
Schmidt Giorgio  
Turri Claudio  
Wolf Elisabetta

Assenti  
giustificato      non giustificato

**X**

Assiste il Segretario Comunale Signor **Ciresa dott. Paolo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Conci Matteo**, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C.  
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005  
n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 22/03/2018 all'Albo Informativo ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, li 22/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ciresa dott. Paolo

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della L.P. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014;
- con propria precedente deliberazione n. 2 di data 16.03.2015 era stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.).

Considerato che per quanto riguarda l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti e/o affini che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongano la residenza anagrafica e la dimora abituale, la normativa prevede la possibilità di assimilarla ad abitazione principale oppure in alternativa il Comune può deliberare una aliquota agevolata;

dato atto che l'art. 5 del Regolamento IMIS vigente contiene erroneamente entrambe le alternative e atteso che si rende necessario uniformare il più possibile le disposizioni normative di tutti e tre i Comuni facenti parte della gestione associata, nonché di recepire le indicazioni fornite dalla Pat ancora nel corso del 2017;

ritenuto di avvalersi della potestà regolamentare individuata dalla normativa in materia di IM.I.S.;

atteso che si tratta di modificare il Regolamento attualmente vigente per quanto riguarda l'art. 5 – Assimilazione ad abitazione principale ed agevolazioni, togliendo l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale ed inserendo una possibilità di agevolare la stessa fattispecie, adeguando nel contempo il grado di parentela (secondo in linea retta) e di affinità (primo grado) a quello previsto per gli altri Comuni; le modifiche sono riportate nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale: il testo iniziale è riportato in colore rosso e cancellato, mentre il testo nuovo è evidenziato in giallo;

ritenuto di procedere alla modifica del Regolamento attualmente vigente variandolo secondo quanto all'allegato A;

dato atto che la variazione trova applicazione dal 01.01.2018, in quanto adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, così come modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25;

Preso atto del "Nuovo progetto per la gestione associata e coordinata del Servizio Finanziario/Tributi ed Entrate" tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna approvato, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm., con deliberazioni consiliari n. 27 di data 26.09.2017 (Comune di Caldonazzo), n. 24 di data 31.08.2017 (Comune di Calceranica al Lago) e n. 25 di data 25.10.2017 (Comune di Tenna), secondo il quale spetta alla Responsabile del Servizio Tributi l'espletamento dell'istruttoria relativa ai provvedimenti di competenza degli organi comunali in materia di tributi dei tre Comuni aderenti alla gestione associata, mentre spetta al Responsabile del Servizio Finanziario

associato competente per area l'espressione del parere di regolarità contabile relativo agli atti adottati dagli organi del rispettivo Comune;

attesa l'urgenza connessa all'adozione del presente provvedimento al fine di poter procedere nella stessa seduta all'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta prima dell'approvazione del Bilancio 2018, che avverrà nella seduta odierna;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 1/1993 come sostituito dall'art. 16 della L.R. n. 10/1998 e dall'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L: in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi associato tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna e in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile della Servizio Finanziario associato fra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna – area Caldonazzo e prescindendo dall'attestazione della copertura finanziaria in quanto al presente provvedimento non conseguono impegni diretti di spesa;

con voti favorevoli n. 16, astenuto n. 1 (Ciola Cesare), su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano

### **delibera**

1. di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, la modifica all'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) secondo le variazioni riportate nel testo allegato A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che per tutte le altre disposizioni riguardanti la disciplina del tributo rimangono in vigore le precedenti disposizioni nonché le norme di legge;
3. di approvare, per i motivi espressi in premessa il nuovo testo dell'art. 5 – Assimilazione ad abitazione principale ed agevolazioni del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come risulta dall'allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il nuovo articolo 5 del Regolamento di cui al punto 1. trova applicazione dal 1° gennaio 2018;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all'art. 13, commi 13 e 15, del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
6. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Ciola Cesare) su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile;
7. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 2.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Conci Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ciresa dott. Paolo

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Caldonazzo, lì 22/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ciresa dott. Paolo

---

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

Caldonazzo, lì 22/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ciresa dott. Paolo

## Allegato A)

### ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
  - a) ~~L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.~~
  - b) a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ~~a condizione che la stessa non risulti locata.~~ L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
    1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò non avvenga a titolo oneroso;
    2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
2. ~~Relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, in alternativa all'assimilazione ad abitazione principale possono essere deliberate, anche disgiuntamente, aliquote agevolate rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali.~~ L'assimilazione di cui al comma 1 è riconosciuta a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. ~~Le assimilazioni e agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione, presentata secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 7. La comunicazione è valida, in assenza di variazioni, anche per i periodi di imposta successivi. Il contribuente è tenuto a comunicare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, il venir meno delle condizioni per le quali spettano le assimilazioni/agevolazioni. La comunicazione relativa alle unità immobiliari concesse in comodato deve indicare gli estremi catastali dell'immobile e delle eventuali pertinenze, i dati anagrafici del comodatario e il periodo di durata del comodato.~~ Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
4. Con la deliberazione di cui all'art. 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può stabilire un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con una comunicazione secondo le disposizioni dell'art. 7 del vigente Regolamento. L'agevolazione viene comunque riconosciuta solo a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

5. ~~4.~~ La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
  - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

## Allegato B)

### ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
  - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
    1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò non avvenga a titolo oneroso;
    2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
2. L'assimilazione di cui al comma 1 è riconosciuta a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
4. Con la deliberazione di cui all'art. 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può stabilire un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con una comunicazione secondo le disposizioni dell'art. 7 del vigente Regolamento. L'agevolazione viene comunque riconosciuta solo a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
5. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
  - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
  - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.